

Publicato il 08/10/2025

N. 01350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2024, proposto da (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato David Manni, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;

contro

Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Giovanna Casciaro, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;

nei confronti

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC indicato in Reginde;

per l'annullamento

- della determinazione Reg. Gen. n. 757 del 6.9.2024, notificata alla ricorrente in pari data, con la quale il Responsabile del Settore IV del Comune di Casarano ha disposto la "rettifica in autotutela" della propria determinazione Reg. Gen. n. 539 del 26.6.2024, che aveva approvato la graduatoria finale e proclamato la Ricorrente vincitrice della procedura di progressione verticale

finalizzata al “*Passaggio ad Istruttore Direttivo - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione*” ed indetta con determinazione del Responsabile del Settore VIII Reg. Gen. n. 316 del 18.4.2024, nonché della nuova graduatoria con la stessa approvata e della proclamazione del nuovo vincitore;

- della determinazione Reg. Gen. n. 767 dell’11.9.2024, notificata alla ricorrente in pari data, con la quale il Responsabile del Settore IV del Comune di Casarano ha disposto la revoca, ai sensi dell’art. 21 *quinquies* della Legge 241/1990, della propria determinazione Reg. Gen. n. 542/2024 che aveva inquadrato la dott.ssa (omissis) nella nuova categoria acquisita a seguito di progressione verticale nel profilo professionale di “*Istruttore Direttivo - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione*” ed ha altresì preso atto della caducazione del contratto stipulato con la Ricorrente in data 28.6.2024 con prot. n. 25444;
- nei limiti dell’interesse, dei verbali n. 2 del 17.7.2024 e n. 3 del 3.9.2024 della Commissione Giudicatrice della procedura comparativa *de qua*;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casarano e di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione n. 316 del 18.4.2024 il Comune di Casarano ha indetto una selezione comparativa per soli titoli riservata al proprio personale dipendente a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. del 16.11.2022 nonché dell’art. 52, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 165/2001 per la progressione verticale tra aree, finalizzata alla copertura, tra l’altro, di un posto

di Istruttore Direttivo Amministrativo, appartenente all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni.

Con verbale n. 1 del 27.6.2024 la Commissione giudicatrice predisponendo la graduatoria della selezione, assegnando n. 67,50 punti alla partecipante(omissis) (odierna ricorrente), n. 65 punti a (omissis) (secondo classificato e odierno controinteressato) e n. 50 punti a (omissis) (terzo classificato).

Con determinazione n. 539 del 27.6.2024, il Comune approvava la predetta graduatoria, individuando come vincitrice l'odierna ricorrente.

Con successiva determina n. 542 del 28.6.2024 quest'ultima veniva pertanto inquadrata nella nuova categoria di appartenenza e, in pari data, sottoscriveva il nuovo contratto di lavoro con l'Amministrazione.

Con successiva PEC del 24.7.2024, tuttavia, il Comune di Casarano comunicava alla (omissis) l'avvio di un procedimento di riesame in autotutela della determina n. 539 del 27.6.2024, nonché degli atti ad esso consequenziali.

Con i verbali n. 2 del 17.7.2024 e n. 3 del 3.9.2024 la Commissione giudicatrice, effettuata una nuova istruttoria e riesaminata la documentazione prodotta dai partecipanti, elaborava una nuova graduatoria, assegnando a De Matteis n. 55 punti (con decurtazione, dunque, di 10 punti rispetto a quelli precedentemente conferiti), mantenendo invariato il punteggio di Stefano Mauro (50 punti) e collocando al terzo posto la (omissis) mediante attribuzione di n. 42,50 punti (con decurtazione, dunque, di 25 punti rispetto alla precedente assegnazione, venendo meno i punteggi aggiuntivi inizialmente assegnati riguardanti la laurea magistrale e la certificazione di lingua inglese posseduti dalla candidata).

Con determinazione n. 757 del 6.9.2024, il Comune di Casarano, prendendo atto dei verbali n. 2 e 3 della Commissione, provvedeva dunque alla "rettifica" della determinazione n. 539, approvando la nuova graduatoria e nominando il (omissis) quale vincitore della procedura.

Infine, il medesimo Comune, con determina n. 767 del 11.9.2024, revocava ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della L. n. 241/1990 la precedente determina n. 542, con cui era stato disposto il nuovo inquadramento della (omissis), prendendo altresì atto della caducazione del contratto dalla stessa stipulato in data 28.6.2024.

2. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato il depositato in data 25.9.2024, (omissis) ha impugnato innanzi a questo Tribunale gli atti in epigrafe meglio indicati - in particolare, le determine nn. 757 e 767 adottate dal Comune di Casarano - chiedendone l'annullamento sulla base di plurimi profili di doglianza.

In particolare, con il primo motivo (*“Violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e delle garanzie partecipative”*), la ricorrente si duole del fatto che, in sede di attivazione del procedimento di riesame, il Comune di Casarano ha instaurato il contraddittorio procedimentale nei suoi confronti solo in relazione a due profili - vale a dire la validità della certificazione di lingua inglese (comportante un punteggio di 10 punti) e delle attestazioni dei corsi *webinair* frequentati (valevoli 2 punti ciascuno) - ma la rimodulazione dei punteggi è avvenuta anche con riferimento a un ulteriore aspetto, mai precedentemente evidenziato dall'Amministrazione, riguardante l'ulteriore titolo di studio dalla stessa posseduto (*“Laurea Magistrale”*), implicante una decurtazione di 15 punti.

Con secondo motivo (*“Violazione degli artt. 3 e 21- nonies L. 241/1990, nonché dei principi in materia di autotutela amministrativa, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere. Difetto di motivazione”*), la parte contesta l'impossibilità dell'Amministrazione di adottare una rettifica della graduatoria in precedenza approvata, essendo *medio tempore* già intervenuta la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro con diverso inquadramento da parte della dipendente.

Con la terza doglianza (*“Violazione degli artt. 3 e 21- nonies L. 241/1990 sotto diverso profilo, nonché dei principi in materia di autotutela amministrativa, errore*

materiale, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione”), la ricorrente lamenta ancora che, a dispetto del *nomen iuris* utilizzato dall’Ente comunale, la determina n. 757 del 6.9.2024 non può essere considerata una “rettifica” - non avendo il provvedimento di secondo grado corretto alcun errore materiale contenuto nel precedente provvedimento e implicando, invece, valutazioni del tutto nuove da parte della Commissione giudicatrice, rese a seguito di una nuova attività istruttoria - dovendosi, piuttosto, ricondurre a un annullamento d’ufficio *ex art. 21-nonies* della L. n. 241/1990, carente tuttavia di taluni presupposti essenziali per la sua adozione (in particolare, della motivazione a sostegno dell’attività di secondo grado svolta, nonché di un’adeguata considerazione della posizione acquisita dalla ricorrente).

Con il quarto ordine di censure (*“Violazione degli artt. 3 e 21- nonies L. 241/1990 sotto ulteriore profilo. Violazione del bando di concorso. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento. Violazione dei principi di imparzialità, oggettività, trasparenza e del regolare svolgimento delle procedure selettive”*), la (omissis) ha ulteriormente contestato:

- i. che l’attività di riesame effettuata dall’Amministrazione è originata da una sollecitazione del secondo classificato (omissis) e si è conclusa in adesione alle contestazioni sollevate da quest’ultimo, ciò palesando la manifesta illogicità e sviamento dell’azione amministrativa, così come la violazione dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza ad opera del Comune;
- ii. che è illegittima la decurtazione di 15 punti operata dalla Commissione in merito alla laurea magistrale posseduta dalla candidata, costituendo tale laurea un titolo di studio ulteriore rispetto a quello minimo previsto dalla *lex specialis* della procedura ai fini dell’accesso alla stessa;
- iii. che va considerata parimenti illegittima la decurtazione di 10 punti in riferimento alla certificazione di lingua inglese prodotta dalla ricorrente, avendo la Commissione erroneamente ritenuto, in assenza di alcuna indicazione in tal senso all’interno della *lex specialis*, che tale certificazione non

costituisse titolo valido poiché non rientrante nel sistema “QCER” e poiché non rilasciato da un ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Infine, con il quinto motivo di ricorso (*“Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-quinquies L. 241/1990”*), la parte prospetta che l’illegittimità della determina n. 757, nonché dei verbali nn. 2 e 3 della Commissione giudicatrice, si estendono in via derivata anche alla successiva determina di revoca n. 767 del 11.9.2024, rappresentando quest’ultima un mero atto consequenziale dei predetti provvedimenti.

3. Il Comune di Casarano e il controinteressato (omissis) si sono costituiti nel presente giudizio, rispettivamente in data 2.12.2024 e 17.12.2024, sviluppando le proprie difese il 23.1.2025 e il 22.1.2025.

4. All’esito dell’udienza camerale del 27.1.2025, è stata fissata udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

5. Depositata ulteriori memorie dai contendenti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata infine trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 21.7.2025.

6. Prioritariamente, pur non essendo stata propriamente sollevata alcuna espressa eccezione in tal senso ad opera delle parti (cfr. comunque, sul punto, le deduzioni contenute nella memoria del controinteressato depositata in data 22.1.2025), occorre anzitutto confermare la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice rispetto al contenzioso per cui si procede.

6.1. L’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, regolante le *“Controversie relative ai rapporti di lavoro”*, stabilisce invero al comma 4, per quanto di maggiore interesse in questa sede, che *“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...)”*.

Orbene, per pacifica giurisprudenza, alle *“procedure concorsuali di assunzione”* ex art. 63, comma 4, citato devono essere ricondotte, non soltanto quelle preordinate alla costituzione *ex novo* di rapporti di lavoro, ma anche quelle

selezioni dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore a quella di appartenenza, sì da consentire al dipendente una progressione verticale, con conseguente passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, sì da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro in essere (cfr. *ex multis*, di recente, Cons. Stato, III, n. 578/2025, che richiama Id., n. 3537/2014, nonché Cass., Sez. Un., n. 10409/2013; cfr. anche Id., n. 26649/2016).

Secondo costante orientamento pretorio, dunque, va ravvisata la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di controversie che, pur relative a concorsi interni, riguardino procedure selettive riservate al personale già dipendente, ma comportanti comunque una progressione di tipo verticale, implicante una novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr. Cons. Stato, V, n. 3959/2015).

6.2. Ciò è quanto verificatosi nella vicenda di specie.

Invero, sul punto è del tutto chiaro l'Avviso della selezione comparativa in esame, che fa espresso riferimento a *“una procedura selettiva comparativa per soli titoli, riservata al personale dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Casarano, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 52, c.1 bis del D. Lgs. n.165 e ss.mm.ii., per la progressione verticale tra le Aree”*, prevedendo, tra i requisiti di ammissione alla selezione, quello di essere *“assunti a tempo pieno e indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda”*, nonché di essere *“inquadrati nell'Area immediatamente inferiore a quelle indicate nell'avviso per un periodo di almeno cinque anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda”* cfr. doc. 7, fascicolo di parte ricorrente).

Quanto poi allo specifico profilo ambito dalla ricorrente, esso comporta, come si ricava dall'art. 3 dello stesso Avviso, il *“passaggio dall'Area degli Istruttori all'Area dell'Elevata Qualificazione”* e, quindi, una progressione del dipendente a diversa area funzionale.

7. Accertata dunque la giurisdizione di questo Giudice, è possibile passare a scrutinare le singole censure articolate da parte attrice.

Il Tribunale, in assenza di una specifica graduazione dei motivi ad opera della ricorrente, ritiene di poter vagliare le doglianze attoree seguendo un ordine diverso rispetto a quello di prospettazione di ricorso per questioni di pregiudizialità logica e giuridica, oltre che di comodità espositiva.

8. Risulta, anzitutto, ininfluenza sulla legittimità della determina n. 757 del 6.9.2024 in contestazione la circostanza, evidenziata da parte attrice con il quarto motivo di ricorso (cfr. *supra*, punto i), secondo cui il procedimento di secondo grado sarebbe viziato sotto plurimi profili per essere stato attivato su sollecitazione dell'odierno controinteressato, aderendo altresì alle osservazioni prospettate da quest'ultimo.

8.1. In proposito è, invero, agevole osservare che la pacifica insussistenza di un obbligo giuridico in capo all'Amministrazione di dare seguito alle istanze di intervento in autotutela avanzate da un privato in merito a un dato provvedimento non significa, tuttavia, escludere la facoltà per la stessa Amministrazione di determinarsi comunque in tal senso, valutando autonomamente l'opportunità di provvedere al riesame richiesto ovvero di accogliere eventualmente i rilievi formulati dal privato.

Né una simile decisione da parte dell'autorità procedente può essere *ex se* letta, in assenza di ulteriori elementi a riscontro, come indicativo di uno sviamento del potere esercitato, né come manifestazione di una illogicità o parzialità dell'*agere* amministrativo.

9. Al pari è infondato il secondo motivo di ricorso, questo Tribunale non condividendo la tesi attorea secondo cui, una volta intercorsa in data 28.6.2024 la stipulazione del nuovo contratto di lavoro, all'Amministrazione comunale sarebbe stata in radice preclusa la possibilità di adottare la determina n. 757 del 6.9.2024, sì da intervenire in autotutela sul precedente provvedimento n. 539 del 26.6.2024 e rimodulare così la graduatoria della procedura selettiva.

Si osserva, invero, che una simile ricostruzione interpretativa, oltre a non trovare fondamento positivo in alcuna disposizione normativa regolante i

poteri di secondo grado esercitabili dall'amministrazione, non appare neppure coerente sul piano dogmatico con la permanente autonomia, sia ontologica che giuridica, dell'atto amministrativo presupposto rispetto alla successiva stipula negoziale cui la procedura è finalizzata, tale atto amministrativo ben potendo pertanto essere fatto oggetto di una nuova valutazione ad opera del Comune di Casarano, con esiti confermativi ovvero - come in parte avvenuto nel caso di specie - annullatori.

10. Quanto alla qualificazione giuridica da conferire alla determina n. 757 del 6.9.2024, il Collegio condivide le obiezioni mosse dalla ricorrente con riguardo alla non riconducibilità di tale atto alla categoria della rettifica (ancorché così nominativamente identificato dall'Amministrazione adottante), non risultando evidentemente finalizzato alla semplice correzione di un mero errore materiale contenuto della pregressa determinazione n. 539.

A ciò si aggiunga che il provvedimento in gravame, da un lato, si pone a valle di una rinnovata attività istruttoria ad opera della Commissione giudicatrice con riguardo ai titoli posseduti dai partecipanti della procedura - attività che ha successivamente comportato una rimodulazione dei punteggi attribuiti a ciascun candidato (si vedano, in particolare, i verbali della Commissione nn. 2 e 3, di cui ai docc. 4 e 5, fascicolo di parte ricorrente) - e, dall'altro, ha determinato l'approvazione, da parte dell'Ente comunale, di una differente graduatoria, con sostituzione del soggetto vincitore originariamente individuato (vale a dire (omissis) in luogo di (omissis)) e conseguente radicale modifica della portata dispositiva sostanziale del provvedimento fatto oggetto di riesame.

Il che porta a qualificare il provvedimento *de quo*, più che rettifica della precedente determina n. 539, come atto di riforma (parziale) della stessa, essendo teso alla contestuale produzione di un duplice effetto, ossia caducare la graduatoria precedentemente approvata con l'atto riesaminato e, al contempo, approvare una diversa graduatoria, nominando altro soggetto - (omissis), appunto - quale vincitore della selezione.

10.1. Ferma la qualificazione del provvedimento gravato nei termini che precedono, non risultano però meritevoli di apprezzamento, ad avviso del Collegio, le censure articolate dalla parte con il terzo motivo di ricorso.

Per un verso, infatti, per quanto concerne il presunto vizio motivazionale prospettato, le ragioni sottese all'adozione della determinazione n. 757 si evincono chiaramente alla luce delle rinnovate operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, con esplicitazione, per quanto di maggior interesse per la ricorrente, delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione alla decurtazione di 25 punti ai danni di quest'ultima.

Per altro verso, è di tutta evidenza che, a fronte dell'operata rimodulazione della graduatoria, l'interesse di cui era portatrice la (omissis) non può che considerarsi recessivo rispetto agli ulteriori interessi coinvolti, vale a dire quello pubblicistico, facente capo al Comune di Casarano, di individuare il migliore dei candidati quale vincitore della selezione *de qua*, nonché quello sempre privatistico, ma di segno opposto riferibile al controinteressato, di ottenere la progressione richiesta.

Con conseguente rigetto anche *in parte qua* del ricorso.

11. Va, invece, accolta la censura attorea riguardante l'illegittimità della decurtazione del punteggio aggiuntivo in origine riconosciuto alla ricorrente per la laurea magistrale dalla stessa posseduta (cfr. *supra*, quarto motivo di ricorso, punto ii).

11.1. Al fine di meglio comprendere le ragioni di tale conclusione, occorre muovere anzitutto dalla formulazione testuale della *lex specialis* della selezione di cui si discute.

Invero la stessa, nell'elencare all'art. 1 i “*Requisiti di ammissione*”, richiedeva tra l'altro il necessario “*possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno*”, vale a dire, per la progressione che qui rileva, il possesso di una “*Laurea triennale o magistrale o 'vecchio ordinamento'*” da parte del candidato.

Nell'ambito poi degli elementi di valutazione disciplinati dall'art. 3 del medesimo Avviso, il secondo dei criteri previsti (“*Possesso titoli professionali e di*

studio ulteriori rispetto alla Laurea”) disponeva l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in favore del partecipante che potesse vantare un titolo di studio ulteriore rispetto a quello minimo di accesso, prevedendo, in particolare, l’assegnazione di 10 punti in caso di “*Ulteriore Laurea Triennale in materie richieste per l’accesso dall’esterno*” ovvero di 15 punti in caso di “*Ulteriore Laurea Magistrale in materie richieste per l’accesso dall’esterno*”.

Al contempo veniva precisato - mediante asterisco apposto a fianco delle diciture recanti i suddetti punteggi aggiuntivi - che “*Il punteggio del titolo di studio di più alto grado posseduto assorbe quello di grado inferiore*”.

11.2. Ora, nella vicenda oggetto di contenzioso, è incontestato, oltre che documentalmente riscontrato, che la (omissis) ha indicato nella propria domanda di partecipazione, quale “*titolo di accesso*” alla selezione, il possesso della laurea triennale in “*Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale classe L18*” e, quale ulteriore titolo conseguito, la “*Laurea Magistrale in gestione d’impresa e tecnologie digitali L77*” (cfr. doc. 8, fascicolo di parte ricorrente).

Di tal che, alla luce di una mera interpretazione letterale della *lex specialis* della procedura, non può che concludersi per la necessaria attribuzione, in favore della ricorrente, del punteggio aggiuntivo per “*Ulteriore Laurea Magistrale*” ai sensi dell’art. 3.II, criterio 2, dell’Avviso selettivo, come originariamente ritenuto dalla Commissione giudicatrice, costituendo il predetto titolo di studio evidentemente un titolo diverso e ulteriore rispetto a quello minimo - ossia la laurea triennale - per accedere alla procedura di progressione.

A dispetto di quanto sostenuto dall’Amministrazione e dall’odierno controinteressato nei rispettivi scritti, la specificazione recata dall’asterisco secondo cui “*Il punteggio del titolo di studio di più alto grado posseduto assorbe quello di grado inferiore*” non può essere estesa, in chiave generale, anche ai requisiti di ammissione di cui all’art. 1 dell’Avviso, essendo testualmente riferita - e potendo, dunque, operare soltanto - in relazione al criterio premiale n. 2 dell’art. 3, ossia con riguardo all’eventuale “*Possesso titoli professionali e di studio ulteriori rispetto alla Laurea*”.

Ne discende che tale regola di “assorbimento” non può essere estesa, come invece erroneamente ritenuto dall’Amministrazione all’esito del riesame, anche rispetto al titolo di studio posseduto dal candidato ai fini dell’accesso alla procedura, non ravvisandosi nella disciplina complessiva della *lex specialis* alcuna espressa disposizione normativa che deponga in tal senso.

11.3. Vero è - come lamenta nelle proprie difese l’odierno controinteressato - che in tal modo le previsioni della *lex specialis* possono condurre a un’iniqua assegnazione dei punteggi in favore dei candidati qualora, come nel caso di specie, siano in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea magistrale conseguiti all’esito di un percorso di studi quadriennale o quinquennale a ciclo unico, venendo tali titoli equiparati a studi qualitativamente inferiori (si vedano, sul punto, le argomentazioni di Cons. Stato, I, n. 671/2024, nonché Id., III, n. 6108/2023; cfr., inoltre, T.A.R. Lazio, Roma, IV, n. 15612/2022, che richiama anche nn. 6512 e 10104 del medesimo anno; in termini Id., n. 7060/2023 e Id., IV-ter, n. 10438/2024).

Tuttavia, è al pari indubbio che tale condivisibile assunto non è destinato a rilevare nella vicenda per cui è causa, essendo del tutto univoca la formulazione dell’avviso selettivo ed essendo dunque preclusa qualsiasi operazione interpretativa di segno differente, atteso l’autovincolo in tal senso manifestato dall’Amministrazione procedente nell’elaborazione della *lex specialis*.

11.4. Va del resto evidenziato che le disposizioni di quest’ultima che comportano una sostanziale equiparazione dei titoli di accesso alla selezione senza prevedere un meccanismo idoneo a “correggere”, in sede di complessiva assegnazione dei punteggi, l’oggettiva diversità dei titoli di studio fatti valere dai candidati, non sono state impugnate dall’odierno controinteressato, precludendone dunque un vaglio di legittimità in questa sede (si veda, sul tema, anche T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 316/2025).

12. Va poi ulteriormente sottolineato che, all’interno della comunicazione di avvio del procedimento di riesame della determina n. 539 comunicata alla

ricorrente, l'Amministrazione comunale ha del tutto omesso di rappresentare alla candidata l'intenzione di procedere alla decurtazione del punteggio aggiuntivo riconosciute per il superiore titolo di studio posseduto (cfr. doc. 12, fascicolo di parte ricorrente), il che porta a ritenere illegittima la decurtazione *de qua* anche da un punto di vista procedimentale alla luce del disposto di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990, come correttamente obiettato dalla parte con il primo motivo di ricorso, non potendosi aderire alla ricostruzione offerta dal Comune nelle proprie difese - facente leva sulla presunta natura vincolata del potere esercitato dall'Ente territoriale, con conseguente preclusione all'annullamento ai sensi dell'art. 21-*octies*, comma 2, L. n. 241/1990 - atteso, invece, il pacifico carattere discrezionale del potere di riesame e di annullamento facente capo all'Amministrazione (cfr. *ex multis*, di recente, Cons. Stato, II, n. 5423/2025).

13. Va invece rigettata la censura attorea relativa all'illegittimità dell'omessa valutazione della certificazione di lingua inglese ai fini dell'assegnazione del correlato punteggio aggiuntivo (cfr. quarto motivo di ricorso, punto iii).

13.1. L'art. 3 della *lex specialis* già citato, sempre nell'ambito del secondo criterio valutativo riguardante il "*Possesso titoli professionali e di studio ulteriori rispetto alla Laurea*", stabiliva infatti l'assegnazione di 10 punti in favore del candidato in possesso di "*Certificazioni di competenza linguistico-comunicative in inglese riconosciute dal MIUR*".

La (omissis) ha prodotto in questa sede il documento allegato alla propria domanda di partecipazione, costituito dal certificato n. 208756 del 23.4.2024 rilasciato dall'Istituto Tecnico Economico Salvemini AFM (cfr. doc. 8, fascicolo di parte ricorrente).

13.2. Alla luce però degli esiti dell'istruttoria compiuta in corso di procedimento, l'Amministrazione ha reputato che tale titolo non fosse idoneo a consentire l'attribuzione del punteggio premiale e tale valutazione appare legittima.

Operando, infatti, la *lex specialis* della procedura un espresso riferimento alle certificazioni di lingua “*riconosciute dal MIUR*”, il Comune di Casarano, in sede di riesame, ha correttamente verificato se tale titolo fosse coerente con la disciplina posta dal D.M. n. 62 del 10.3.2022, recante i “*Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico*”.

In particolare, l’art. 2 di tale Decreto, riguardante i “*Requisiti per il riconoscimento delle certificazioni*”, stabilisce che, “*Ai fini del riconoscimento delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera sono considerati requisiti fondamentali quelli di seguito indicati: a. la conformità al QCER [Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, n.d.r.] e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella ‘Scala Globale’ e nella ‘Griglia di Autovalutazione’; b. l’attestazione del livello finale di competenza linguistico-comunicativa del candidato espresso solamente in base ai descrittori del QCER; c. la valutazione ottenuta dei livelli di competenza raggiunti in ognuna delle abilità di comprensione (ascolto, lettura), di interazione/produzione orale e di produzione scritta; d. la presentazione, da parte dell’Ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza raggiunti nelle varie prove e delle corrispondenti valutazioni assegnate, con quelli previsti dal QCER*”.

Tali requisiti, tuttavia, non si riscontrano all’interno del titolo di lingua allegato dalla ricorrente, ove viene riportato unicamente che la (omissis) “*Ha superato con successo gli esami finali previsti per il Corso di Inglese di 200 Ore*”.

A ciò si aggiunga che l’Amministrazione, proprio al fine di verificare la coerenza del titolo *de quo* con la disciplina ministeriale, ha chiesto chiarimenti all’Istituto che aveva rilasciato il medesimo, il quale in risposta ha chiarito che “*la candidata non ha acquistato e conseguito una certificazione linguistica ma ha seguito solo un semplice corso di preparazione d’inglese non spendibile nei concorsi pubblici. Non si raggiunge nessun livello di competenza d’inglese e non rientra nel QCER. La candidata, dunque, non ha conseguito con l’Istituto Salvemini una certificazione linguistica*” (cfr. verbale n. 3 del 3.9.2024).

Tanto basta, in disparte gli ulteriori argomenti valorizzati dal Comune, a concludere per la non valutabilità del titolo di lingua in esame ai sensi dell'art. 3 della *lex specialis*, con conseguente legittima decurtazione dei 10 punti originariamente conferiti alla ricorrente, risultando l'operato dell'Ente comunale del tutto immune dai vizi di eccesso di potere prospettati dalla parte.

14. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso in esame merita accoglimento nei termini meglio sopra esplicitati.

15. Per l'effetto, tenuto conto dell'accertata illegittimità della decurtazione di 15 punti ai danni della ricorrente per la laurea magistrale dalla stessa posseduta e considerato che, con assegnazione di tale suppletivo punteggio, la medesima risulterebbe prima della graduatoria nella selezione di cui si discute, devono essere parzialmente annullate - nei limiti dell'interesse per la ricorrente e, dunque, con esclusivo riferimento agli esiti della selezione relativamente al "*Passaggio ad Istruttore Direttivo - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione*" - sia la determina n. 757 del 6.9.2024 in gravame, sia la successiva determina n. 767 del 11.9.2024 adottata dal Comune di Casarano (costituendo quest'ultimo mero atto consequenziale rispetto al primo provvedimento), senza alcuna caducazione dei restanti atti impugnati dalla parte, non ravvisandosi alcun interesse della medesima in proposito.

16. Quanto infine alle spese del presente giudizio, in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame si ravvisano eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla parzialmente, nei limiti dell'interesse della ricorrente, le determinazioni del Comune di Casarano nn. 757 del 6.9.2024 e 767 del 11.9.2024 impuginate.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente

Nino Dello Preite, Primo Referendario

Paolo Fusaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Fusaro

IL PRESIDENTE

Ettore Manca

IL SEGRETARIO